

Relazione

L'articolo 6 (Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo) interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo quindi che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato siano ricomprese nel regime dell'attività edilizia libera.

Tuttavia l'attività edilizia libera di cui al citato articolo 6) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 può essere condotta fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore rilevanti sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi compreso le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio). Pertanto qualora le vasche di raccolta di acque meteoriche di cui al periodo precedente fossero realizzate nell'ambito delle aree sottoposte al vincolo paesaggistico di cui agli artt.136 e 142 del citato decreto, sarebbero assoggettate alla procedura per il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica così vanificando la *ratio* sottesa alla norma, che è quella di liberalizzazione e di semplificazione dell'azione amministrativa al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che interessa il Paese.

Con il comma 2.) si rende liberamente esercitabile anche nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico la realizzazione delle vasche di raccolta delle acque nei rispetti di determinate condizioni e modalità esecutive stabilite nella disposizione legislativa, sottese ad escludere una trasformazione significativa del paesaggio rurale, compatibile con il vincolo, e nello stesso tempo a garantire la diversificazione degli habitat naturali del sito, costituendo o ricostituendo habitat lacustri ormai pressochè scomparsi o a forte contrazione per lo sviluppo dell'agricoltura produttiva, particolarmente necessari per perseguire la conservazione di numerose specie animali, in particolare anfibi, ricompresi nella lista rossa IUCN dei vertebrati italiani che classifica le specie in base a parametri di vulnerabilità, la cui consistenza è diminuita significativamente ed in alcuni casi in pericolo di estinzione come alcuni Tritoni, Salamandre, l'Ululone appenninico. La norma prevede che le vasche siano realizzate sul terreno agricolo mediante scavo, senza utilizzo del telo impermeabile e di materiali e tecniche edilizie che non garantirebbero la necessaria naturalità del sito in specie nelle aree tutelate dal vincolo paesaggistico, al fine di perseguire l'obiettivo dell'accumulo di acqua per usi agricoli e per abbeveramento del bestiame, creando anche le condizioni per la costituzione di habitat umidi particolarmente preziosi, sebbene di modeste dimensioni, tanto più nelle aree protette e tutelate dai vincoli paesaggistici.

La norma si collega al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 che prevede all'art. 2.) gli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, indicandoli nell'elenco di cui all'allegato "A" al provvedimento. In particolare, la realizzazione delle vasche di raccolta delle acque viene ricompresa tra gli interventi di cui al punto A.19 del citato allegato, che rappresenta gli interventi non soggetti ad autorizzazione di cui all'art.149, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 che contempla gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili.

Articolo 6.

(vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n.380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente:

“ *e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato”.

2. ***Si considera compresa tra gli interventi di cui alla lettera A.19) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, a condizione che le stesse siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.***